

11 DICEMBRE 2025

AREA DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ITC E DIGITALIZZAZIONE: AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SITO DI OPERA UNIVERSITARIA E TRENT AI FINI DELLA SICUREZZA A PRIMA SRL AI SENSI DELL'ART. 76 CO. 4 LETT. B) E DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023

CIG: B98D49FA45
CUP: H67H25002290003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per l'attuazione delle finalità istituzionali, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici e di sistemi informatici.

In particolare Opera Universitaria di Trento è presente sul web con il proprio sito istituzionale <https://www.operauni.tn.it/> e con la piattaforma per la ricerca di alloggi <https://trent.operauni.tn.it>, realizzati rispettivamente nel 2020 e nel 2022 dalla ditta Prima srl, con sede in Trento - via Kufstein, 1 - 38121, leader di mercato per quanto riguarda la realizzazione di siti web e scelta a seguito di indagine informale per la linea grafica proposta, particolarmente convincente per il target di utenti dell'ente, come indicato nella determinazione n. 135 del 24 Agosto 2020.

Dopo oltre cinque anni dalla loro realizzazione, la rapida evoluzione tecnologica e normativa del settore digitale ha reso necessario un aggiornamento costante delle piattaforme web, anche attraverso interventi significativi di revisione e potenziamento, al fine di garantirne la piena efficienza, la sicurezza e la compatibilità con i più recenti standard tecnologici.

Sul fronte della sicurezza, particolarmente importante per la tipologia e quantità di dati trattati da Opera Universitaria, l'Ente ha avviato un percorso di valutazione della vulnerabilità dei propri siti che ha fatto emergere una serie di criticità, puntualmente affrontate e risolte con l'ausilio dei tecnici della società Prima anche in forza del contratto in essere relativo alla manutenzione e l'hosting sicuro dei siti web autorizzato con la determinazione n. 190 di data 19 settembre 2024.

Nell'ottica di rafforzamento della sicurezza informatica è però emersa, nell'ambito del percorso intrapreso, l'ulteriore necessità di provvedere alla "migrazione" dei due siti web su una diversa piattaforma software, dal momento che l'attuale non consente un miglioramento continuo degli standard di sicurezza. Tale prestazione non è però inclusa nella manutenzione contemplata dal contratto in essere ed è un'esigenza che si è resa necessaria a seguito di circostanze non prevedibili dalla stazione appaltante.

A fronte della necessità di realizzare tale passaggio strutturale, l'Ente intende quindi proseguire sulla linea grafica scelta, capace di coniugare uno stile moderno ed essenziale con la possibilità di fruire delle informazioni in modo diretto, semplice e lineare, sia per quanto riguarda il sito di Opera, sia per la piattaforma TRent, strumenti entrambi molto apprezzati ed utilizzati dalla popolazione studentesca e non solo. L'Ente ha, infatti, adottato una linea comunicativa coerente su tutti i canali informativi, permettendo così una fidelizzazione degli utenti ad un brand ormai riconosciuto.

Il personale di Opera, inoltre, nel corso di questi cinque anni ha acquisito competenze specifiche sull'utilizzo sia del sito Opera Universitaria che del portale TRent, le quali hanno permesso un aggiornamento delle informazioni tempestivo ed accurato.

Per tali ragioni, preso atto che solo la ditta Prima Srl dispone delle competenze, degli strumenti e della piena disponibilità del codice necessario per eseguire in modo corretto e tempestivo le attività di manutenzione e aggiornamento del sito,

considerato che la scelta di tale operatore economico garantisce un utilizzo efficiente e non oneroso, anche dal punto di vista del know how acquisito,

dato atto anche dell'elevato grado di soddisfazione rilevato negli affidamenti precedenti e dell'affidabilità e della professionalità dimostrata dalla ditta realizzatrice dei siti oggetto del presente provvedimento, si ritiene opportuno affidare a Prima srl, le prestazioni anzidette.

Entrambi i siti web, infatti, presentano una struttura fortemente personalizzata, sviluppata mediante codice sorgente specificamente progettato da Prima Srl. Tale codice, essendo frutto di sviluppo proprietario, risulta detenuto unicamente dallo stesso fornitore, che ne mantiene la titolarità e la conoscenza tecnica necessaria per gli interventi di manutenzione e aggiornamento. Tale intervento di upgrade tecnologico previsto dovrà mantenere e ottimizzare il codice esistente, garantendo continuità funzionale e riducendo gli oneri di programmazione e sviluppo.

Viste le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC n. 8, richiamate nel recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3291 del 03/04/2025, in base alle quali nel settore della Information and Communications Technology (ICT) si presenta il lock-in “*alla presenza di elevati costi di investimento (iniziale) non recuperabili (sunk costs) per effetto dei quali cambiare il fornitore determina la perdita degli stessi; alla presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore*”;

dato atto quindi che anche in tal caso, così come indicato nelle linee guida ANAC n. 8 sopra citate, l'emancipazione dal suddetto operatore economico del servizio comporterebbe costi organizzativi elevati “*collegati alla necessità di reimpostare i servizi e formare il personale*”;

visto il principio di risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 e i relativi corollari quali i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero i principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

preso atto che la ditta ha inviato in via informale due distinti preventivi che hanno permesso all'Ente di comprendere la tipologia di interventi necessari per mantenere inalterata la funzionalità del sito web di Opera e del portale TRent, oltre che di creare i presupposti per ulteriori sviluppi futuri dei siti, che potranno adeguarsi ai nuovi scenari che potranno presentarsi nel settore: l'importo complessivo offerto dall'impresa è € 29.7750,00 iva esclusa;

accertato tramite comparazione con gli altri interventi sino ad ora realizzati, oltre che attraverso un confronto informale con tecnici del settore che ritengono il prezzo offerto dalla ditta Prima in linea con i costi del mercato;

stante l'impossibilità di ricorrere a un diverso fornitore per tutte le motivazioni testè citate si rileva che tale scelta è comunque giustificata da guadagni di efficienza e ne conseguono quindi benefici sia in termini di qualità sia in termini di economicità dei servizi richiesti;

visto l'art. 76 co. 2 lett. b) punto 2 del d.lgs. 36/2023 che permette alle stazioni appaltanti di derogare al processo concorrenziale nel caso di lavori, servizi o forniture che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico qualora “*la concorrenza è assente per motivi tecnici*” tramite il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio oggetto dell'appalto è già omogeneo e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

visto l'art. 48 co.2 del d.lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente “*un interesse transfrontaliero certe segue le procedure ordinarie*” proprie del sopra soglia, l'ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura della negoziata senza bando ad un unico fornitore;

visto l'art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, Opera Universitaria ha preventivamente verificato l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d'acquisto ed ha altresì accertato l'esistenza del CPV relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Contracta);

in data 10 dicembre 2025 attraverso la procedura sulla piattaforma Contracta, è stato richiesto all'impresa Prima srl con sede in via Kufstein n. 1 – 38121 Trento (TN) con c.f. e p.Iva 01200460226, di presentare il preventivo e la documentazione necessaria ad attestare l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Anticorruzione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione;

in data 11 dicembre 2025 si è provveduto a visionare la documentazione inviata dall'impresa necessaria all'affidamento congiuntamente all'offerta economica, per cui l'importo complessivo del servizio ammonta a complessivi euro 28.855,00 (di cui euro 100,00 per oneri aziendali per la sicurezza e euro 25.000,00 per costi della manodopera), nel dettaglio:

| DESCRIZIONE | Q.TA' | P. UNITARIO | TOT. COMPLESSIVO |
|---|-------|-------------|------------------|
| GESTIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SITO OPERA UNA TANTUM | 1 | 13.555,00 € | 13.555,00 € |
| LICENZA ANNUALE SITO OPERA | 2 | 445,00 € | 890,00 € |
| GESTIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SITO TRENT UNA TANTUM | 1 | 12.295,00 € | 12.295,00 € |
| LICENZA ANNUALE SITO TRENT | 3 | 705,00 € | 2.115,00 € |

non essendo stato possibile selezionare attraverso la piattaforma Contracta il corretto CCNL applicabile all'affidamento in oggetto, visto l'art. 11 comma secondo del D.lgs. 36/2023, si prende atto in questa sede dell'applicabilità del CCNL Commercio.

considerato che gli importi sopra esposti sono ritenuti congrui in quanto in linea con i prezzi di mercato;

dato atto che non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 co. 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023, in conseguenza dell'affidabilità dell'operatore economico che collabora da anni con Opera;

dato atto che non si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto in quanto trattasi di servizio altamente specialistico;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del d.lgs. 36/2023, la dichiarazione resa dall'appaltatore rientrerà nelle verifiche a campione n ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse ovvero ad applicare le conseguenze ivi previste;

visti i principi del risultato e della fiducia cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire “*la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”;

accertato che comunque l'importo contrattuale dell'affidamento in oggetto, sommato a tutti i precedenti contratti dati in esecuzione alla ditta Prima srl, non eccede la soglia di cui all'art. 50 co. 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'Ente a procedere ad “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

considerato che l'attività menzionata può essere affidata direttamente alla ditta Prima srl, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) e dell'art. 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023, essendo l'unica in grado di effettuare tale prestazione in virtù del più ampio contratto di manutenzione e hosting sicuro dei siti web,

con il presente provvedimento si intende affidare alla Ditta Prima srl con sede in Via Kufstein 1 - 38121 Trento (TN) – P.IVA 01200460226 i servizi sopra descritti per un totale di 35.203,1€ IVA compresa, per un periodo di 3 anni che potrà essere prorogato con nuova determinazione, previo scambio di corrispondenza per altre 3 annualità, al fine di allineare le scadenze con il contratto di cui alla determinazione 190 del 19 settembre 2024.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalle condizioni contrattuali previste nel preventivo, dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n.2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si prende atto che il contratto in oggetto non è soggetto all'imposta di bollo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 e dalla Tabella A dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 in quanto l'importo massimo comprensivo di eventuali rinnovi è all'interno dello scaglione relativo agli importi inferiori a € 40.000.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, invece, non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato dalle FAQ presenti sul sito di APAC nella sezione “correttezza delle retribuzioni” la disciplina non trova applicazione nel caso di servizio “*svolto presso la struttura dell'appaltatore e non del committente*”.

Si dà atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Il responsabile unico del progetto per l'affidamento diretto oggetto del presente provvedimento, è individuato, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e ss.mm.;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^a Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^a Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- vista la II^a Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II^a Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1308 del 05 settembre 2025;
- vista la III^a Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, di data 26 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l'affidamento dell'aggiornamento tecnologico del sito di Opera, al prezzo complessivo di € 17.622,90.= IVA compresa, alla ditta Prima s.r.l. con sede in via Kusfstein, n. 1 – 38121 Trento (TN) con part. IVA e c.f. 01200460226; (x anni 2 – 2026-2027)
2. di imputare i costi di cui al punto 1) nel seguente modo:
 € 16.537,10 alla macrovoce 041015 “Servizi informatici e di telecomunicazioni”, centro di costo 16 “Servizi generali” del budget economico anno 2026;
 € 542,90 alla macrovoce 042002 “Licenze”, centro di costo 16 “Servizi generali” del budget economico anno 2026;
 € 542,90 alla macrovoce 042002 “Licenze”, centro di costo 16 “Servizi generali” del budget economico anno 2027;
3. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l'affidamento dell'aggiornamento tecnologico del sito di TRent, al prezzo complessivo di € 17.580,20 IVA compresa, alla ditta Prima s.r.l.;
4. di imputare i costi di cui al punto 3) nel seguente modo (x anni 3 2025-2026-2027):
 € 14.999,90 alla macrovoce 041015 “Servizi informatici e di telecomunicazioni”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget economico anno 2025;
 € 860,10 alla macrovoce 042002 “Licenze”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget economico anno 2025;
 € 860,10 alla macrovoce 042002 “Licenze”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget economico anno 2026;

€ 860,10 alla macrovoce 042002 “Licenze”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget economico anno 2027;

5. di dare atto che l'appalto, corrispondente ai servizi di cui ai due punti precedenti, ha una durata di anni tre, (eventualmente prorogabili per ulteriori tre anni), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
6. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

Esercizio 2025

Macrovoce 041015

Centro di costo 11 per € 14.999,90.= - PRG 314

Macrovoce 042002

Centro di costo 11 per € 860,10.= - PRG 315

Esercizio 2026

Macrovoce 042002

Centro di costo 11 per € 860,10.= - PRG 105

Macrovoce 041015

Centro di costo 16 per € 16.537,10.= - PRG 106

Macrovoce 042002

Centro di costo 16 per € 542,90.= - PRG 107

Esercizio 2027

Macrovoce 042002

Centro di costo 11 per € 860,10.= - PRG 42

Centro di costo 16 per € 542,90.= - PRG 43

LA RAGIONERIA
